



Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali
Fe.N.A.L. - S.U.L.P.M.

assunzioni «libere» con i resti del turn over

2011-2013

Con la delibera 26/2015 la sezione Autonomie della Corte dei conti, che si allega, in conformità all'interpretazione della circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica, l'organo amministrativo chiarisce che gli enti locali possono effettuare assunzioni "libere" a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; i vincoli imposti dal comma 424 della legge 190/2014, finalizzati al riassorbimento del personale provinciale, sono relativi solo agli spazi determinati dalle cessazioni 2014-2015.

La **questione**

Il dibattito è sorto sulla corretta delimitazione applicativa del comma 424, che, convogliando per gli anni 2015-2016 tutte le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dal turn over del biennio 2014-2015, per l'assorbimento del personale in soprannumero proveniente dalle Province, ha di fatto vietato nuovi reclutamenti e mobilità fino al completamento della procedura.

Le **deroghe** **al** **blocco**

Diverse le attenuazioni della portata del divieto registrate nell'ultimo periodo, visto il lassismo delle Regioni e dello Stato nel concretizzare il definitivo riassetto voluto dalla riforma Delrio. Tra le principali deroghe, oltre a quella settoriale per la polizia municipale da assumere con i contratti stagionali per esigenze turistiche che ha visto il via definitivo con la legge di conversione del decreto enti locali, quelle di portata generale già andate a regime sono state individuate dalla sezione Autonomie con la delibera n. 19/2015, con cui,

in estrema sintesi, sono stati ammesse assunzioni e mobilità individuali in deroga sia nel caso di incarichi dirigenziali a termine ex articolo 110 del Tuel sia nel caso di professionalità specifiche, attestate da iscrizioni ad Albi, per lo svolgimento di funzioni fondamentali e assenti nella platea dei soprannumeri.

Il nuovo passaggio

Un'altra eccezione si era profilata all'indomani del varo della circolare della Funzione Pubblica 1/2015 che, per gli enti locali e le Regioni, aveva limitato la portata applicativa del comma 424 al budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 riferito alle cessazioni 2014 e 2015, confermando la possibilità di assunzione a valere sui budget degli anni precedenti e quelle previste da norme speciali (pagine 15-17 della direttiva). Tuttavia sulla corretta applicazione della deroga non vi è stata uniformità di vedute tra le sezioni di Controllo della Corte dei Conti, investite dalle diverse amministrazioni interessate a un'attenuazione del blocco senza incorrere in responsabilità per la stipula di contratti di lavoro nulli. Dirime il caos la Sezione Autonomie che, con la delibera 26/2015, muovendo dal presupposto che la deroga al regime ordinario di reclutamento introdotto dal comma 424 è di carattere eccezionale e finalizzato all'estemporanea esigenza di assorbimento del personale provinciale in soprannumero per gli anni 2015-2016, smentisce la sezione Lombardia e aderisce al più morbido orientamento della Funzione pubblica; il DI 78/2015 ha modificato l'articolo 3, comma 5, della legge 114/2014, inserendo il periodo con cui «è consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente». Ne consegue, **secondo la sezione Autonomie**, che per le cessazioni intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non è vincolata dal comma 424, e resta regolata da quanto previsto, per gli enti soggetti al Patto, dall'articolo 3, comma 5, del DI 90/2014, che indica le percentuali di turn over consentite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato.

La conseguenza operativa

Detto in altri termini, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dal comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 che deriva dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, solo con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta all'obbligo di riassorbimento del personale provinciale.